



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 6 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto Prof. Antonio Oddati nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Prof. Buccelli** Claudio nato a Napoli il .....c.f. ....

**Dott. Prudente** Antonio nato ad Avellino il..... c.f.....

**Oggetto della spesa:** compenso CTU

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Decreti liquidazione nn. 7325/2017 e 7326/2017 Trib. Avellino - Sentenza n. 400/2017

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n. 376641 del 29/05/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. Contenzioso del Lavoro, la sentenza del Tribunale di Avellino n. 400/2017, depositata il 03/05/2017.

Il Tribunale di Avellino, ha rigettato il ricorso promosso dal dipendente sig. Carbone Giuseppe teso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "*cardiopatía ischemica trattata con duplice by pass; artrosi cervicale, discopatía e radiculopatía da stiramento e cervicobrachialgia dilaterale*".

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino ha, altresì, compensato le spese di lite e ha posto le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

Sentenza del Tribunale di Avellino n. 400/2017, depositata il 03/05/2017.

**TOTALE DEBITO**

€ **812,03**

Compenso C.T.U. Prof. **Buccelli** Claudio

€ 507,52



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

Compenso C.TU. Dott. **Prudente** Antonio

€. 304,51

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

### ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

### Allega in copia la seguente documentazione :

Sentenza del Tribunale di Avellino n .400/2017, depositata il 03/05/2017.

Decreto di liquidazione n. 7325/2017

Decreto di liquidazione n. 7326/2017

- Prospetti di calcolo competenze C.T.U.

Napoli, 04/07/2017

Il Responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente  
Prof. Antonio Oddati



PP 3232/16

AW. LUONGO

SENTENZA N. 400/2017 P.U.D. II 02/03/2017

RG n. 3618/2011

hoo/17

03



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AVELLINO  
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'odierna udienza, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3618/2011 del R.G. Lavoro, avente ad

**OGGETTO:** equo indennizzo

TRA

**CARBONE GIUSEPPE**, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv. DOMENICO SABIA, ANNA COLUCCINI e ROCCO GRIMALDI

**RICORRENTE**

CONTRO

**REGIONE CAMPANIA** in persona del legale rapp.te p.t. rapp. e dif. dall'avv. MARIA FILOMENA LUONGO

**RESISTENTE**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 1.12.2012, il ricorrente in epigrafe, dipendente della convenuta con la qualifica di istruttore di vigilanza livello C1 CCNL comparto Enti Locali, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "*cardiopatia ischemica trattata con duplice by pass; artrosi cervicale, discopatia e radiculopatia da stiramento e cervicobrachialgia bilaterale*".

Evidenziava l'esito negativo della domanda di riconoscimento della causa di servizio.

Deduceva- senza esporre gli specifici compiti e mansioni ai quali era adibito- che l'attività di servizio gli aveva cagionato le predette patologie ed evidenziava che il 3.11.2008 aveva subito un infortunio sul lavoro riportando una "*cervicalgia traumatica e trauma contusivo alla spalla sinistra*". Lamentava che a causa dell'attività lavorativa, era spesso sottoposto a forte stress psico-fisico e che i compiti aggiuntivi a cui era assegnato richiedevano un notevole sforzo mentale con notevole dispendio di energie.

Tanto dedotto, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie indicate, con ascrivibilità alla tabella A categoria 6, con ogni conseguenza di legge.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta, la quale, concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo, l'insufficiente esposizione della *causa petendi* che non rende nullo il ricorso, ma spiega senza dubbio, la sua rilevanza esclusivamente sotto il profilo del vaglio della fondatezza della pretesa azionata.

Ciò posto, va rilevato che presupposto essenziale ai fini della concessione del beneficio richiesto, è la dipendenza delle infermità denunciate da "causa di servizio" e che le lesioni o infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando





l'adempimento degli obblighi di servizio ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante.

In altri termini, elementi costitutivi del diritto all'equo indennizzo, il cui onere probatorio non può che gravare sull'attore, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., sono sostanzialmente tre: l'adempimento di obblighi di servizio, l'infermità riportata ed il nesso causale tra l'uno e l'altra.

In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermando il principio secondo cui *"con riguardo alla domanda di equo indennizzo, grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale ...* Ed ancora si è aggiunto che nelle ipotesi patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (cfr. Cass. SS.UU., n. 11353/2004; in senso analogo, già Cass. nn. 8884/2003 e 15783/1994).

Nel caso in esame, invero alcuna deduzione specifica è contenuta nel ricorso in relazione alle condizioni di lavoro, in quanto non è stato specificamente dedotto non solo il concreto atteggiarsi delle mansioni espletate, ma pure le condizioni di tempo e di luogo in cui l'istante ha svolto la sua attività lavorativa.

In difetto di tali elementi, che, si ribadisce, era onere del ricorrente allegare e provare, risulta, infatti, preclusa ogni valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di un nesso causale tra i "fatti di servizio" e la infermità lamentata.

Né la consulenza tecnica d'ufficio, essendo strumento di valutazione –ad opera di persone dotate di particolare conoscenza – di fatti già dimostrati, potrebbe costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti e delle quali il consulente non può essere chiamato a dare notizia.

In ogni caso, le due consulenze tecniche disposte in corso di causa, pure evidenziando tale evidente lacuna in merito ai fatti allegati, hanno escluso che l'inalazione di sostanze tossiche sviluppate negli incendi boschivi possano rappresentare concausa efficiente e determinante della cardiopatia ischemica, così come delle rimanenti affezioni, atteso che tale patologia con elevata probabilità, sarebbe ugualmente insorta in rapporto eziologico con i molteplici, convergenti e scientificamente consistenti fattori di rischio cardiovascolare presenti nel ricorrente, pur in assenza della riferita esposizione alla inalazione di fumi prodotti da incendi boschivi" ( v. CTU a firma del prof. C.BUCCELLI in atti e cfr. CTU a firma del dott. A. PRUDENTE). In particolare, poi il prof. BUCCELLI ha precisato che " In più l'apparato respiratorio risulta indenne , laddove ci si sarebbe attesi che i fumi veicolanti gli asseriti inquinanti tossici, avrebbero comunque determinato alterazioni lamenno bronchiali" ( cfr. pag.25 CTU in atti).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va, pertanto, respinto.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale.

Le spese di ctu liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico di







r.g. n. 3618/2011

TRIBUNALE DI AVELLINO  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA  
Il Giudice del lavoro

Vista l'istanza di liquidazione avanzata da prof. Claudio Buccelli  
visto il dpr.115/2002 e successive modifiche;  
vista la concreta complessità della vicenda e considerata la specifica tipologia delle questioni  
oggetto dell'accertamento, anche in relazione all'impegno profuso dal CTU per risolvere le  
predette questioni;

P.Q.M.

Liquida

Al consulente tecnico euro 800,00 per onorario ed euro — per spese, oltre IVA e  
CP come per legge, detratto l'acconto se percepito.

Dispone che il pagamento di dette somme sia anticipato dalla parte ricorrente e dalla parte  
resistente in solido per 1/2;

Si comunichi.

Avellino li 28.4.17

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Monica d'Agostino

*[Firma]*

TRIBUNALE DI AVELLINO  
Depositato in cancelleria oggi  
03-05-2017  
Avellino, 11

Il Cancelliere  
Dott.ssa Alba Carmen Emessio  
*[Firma]*

el 3832/12  
AW. LUONGO  
03

r.g. n. 3618/2011

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2017. 0327309 08/05/2017 11,45  
Mitt. : PRUDENTE ANTONIO  
Ass. : Avvocatura Regionale  
Classifica : 4.1.1.



TRIBUNALE DI AVELLINO  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro

Vista l'istanza di liquidazione avanzata da dott. Antonio Prudente  
visto il dpr. 115/2002 e successive modifiche;  
vista la concreta complessità della vicenda e considerata la specifica tipologia delle questioni  
oggetto dell'accertamento, anche in relazione all'impegno profuso dal CTU per risolvere le  
predette questioni;

P.Q.M.

Liquida

Al consulente tecnico euro 480,00 per onorario ed euro — per spese, oltre IVA e  
CP come per legge, detratto l'acconto se percepito.

Dispone che il pagamento di dette somme sia anticipato dalla parte ricorrente e dalla parte  
resistente in solido per 1/2;

Si comunichi.

Avellino li 28.4.17

TRIBUNALE DI AVELLINO  
Depositato in cancelleria oggi  
03-05-2017  
Avellino, 11  
Il Cancelliere  
Dott.ssa Alba Carmen Cianci

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Monica d'Agostino

*[Handwritten signature]*

**Decreto di Liquid. Tribunale di Avellino -Sez.Lav.-  
Numero R.G. 3618/2011**

**CTU dott. Buccelli Claudio**

Compenso			400,00
			<hr/>
			400,00
CP	4%	400,00	<hr/> 16,00
			416,00
IVA	22%	416,00	91,52
TOTALE FATTURA			<div>507,52</div>
RITENUTA	20%	400,00	80,00
NETTO A PAGARE			427,52



**Decreto di Liquid. Tribunale di Avellino -Sez.Lav.-  
Numero R.G. 3618/2011**

**CTU dott. Prudente Antonio**

Compenso			240,00
			<hr/>
			240,00
CP	4%	240,00	<hr/> 9,60
			249,60
IVA	22%	249,60	54,91
TOTALE FATTURA			<div>304,51</div>
RITENUTA	20%	240,00	48,00
NETTO A PAGARE			256,51